

....., elettivamente domiciliato presso CANCELLERIA CIVILE
TRIBUNALE DI RAVENNA, V.LE FALCONE 67 48100 RAVENNA;

....., con il patrocinio
dell'avv. A, dell'avv. Y e dell'avv.

....., elettivamente domiciliata presso CANCELLERIA CIVILE
TRIBUNALE DI RAVENNA, V.LE FALCONE 67 48100 RAVENNA;

....., con il patrocinio dell'avv. F NIA, dell'avv.

....., elettivamente domiciliato presso
CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE DI RAVENNA, V.LE FALCONE 67 48100

RAVENNA

ATTORI

contro

BANCA, con il patrocinio dell'avv. CERONI MARIA
FIORELLA, elettivamente domiciliata in P.TTA DEGLI ARIANI 18 48100
RAVENNA (Studio avv.) presso il difensore avv. CERONI
MARIA FIORELLA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5,

effettuò in data 27/5/1999, tramite la filiale di :

di Lugo (RA) della _____ s.p.a., un'operazione di investimento di propri risparmi, sottoscrivendo un ordine di acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina (e precisamente di obbligazioni "ARG. EURO 99/09 9%"), per un valore nominale di € 15.000,00 ed un esborso complessivo di € 15.059,68.

Successivamente si manifestò il ben noto stato di dissesto finanziario della Repubblica Argentina, a causa del quale l'emittente dei predetti titoli cessò il pagamento delle cedole e si rese insolvente nel rimborso dei capitali.

Gli attori lamentano:

- la violazione dell'art. 23, comma 1, del T.U.F., per inosservanza della forma prescritta per gli ordini di investimento;
- la violazione dell'art. 23 del T.U.F. e dell'art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per mancanza del contratto quadro;
- la violazione dell'art. 21 del T.U.F., dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la banca convenuta omesso di informare il cliente sia in ordine alla particolare rischiosità della specifica operazione, sia in merito all'esistenza di conflitti di interesse in capo all'intermediario;
- la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la banca omesso di segnalare al cliente l'inadeguatezza della suddetta operazione.

Deve rilevarsi in primo luogo l'insussistenza delle asserite violazioni dell'art. 23 del T.U.F., avendo la banca convenuta prodotto sia l'ordine

di investimento relativo all'operazione per cui è causa, sia il contratto quadro datato 17/6/1998, entrambi redatti per iscritto e regolarmente sottoscritti (docc. 8 e 5 del fascicolo di parte convenuta).

Va peraltro considerato che di regola la mancata documentazione dei singoli ordini di acquisto in forma scritta non ne determina la nullità, essendo tale forma prescritta dall'art. 23 del T.U.F. solo per il contratto quadro (v. Trib. Torino 21/1/2011).

Nel caso di specie la redazione per iscritto dell'ordine di investimento non era necessaria nemmeno come forma convenzionale: in base all'art. 1 delle condizioni generali richiamate dal contratto quadro, infatti, è valido anche l'ordine impartito telefonicamente (e quindi, a maggior ragione, l'ordine impartito verbalmente tra persone presenti).

Non costituisce motivo di nullità o di inefficacia dell'ordine di investimento *de quo* il fatto che questo sia stato sottoscritto da ... , figlio ... , essendo pacifico che lo ... , era munito di delega ad operare sul conto corrente della madre, la quale, inoltre, era presente davanti al funzionario della banca al momento della sottoscrizione dell'ordine, nel quale è indicato due volte il nome della stessa ... : è evidente, quindi, che lo ... agì in quella circostanza quale procuratore della madre, essendo munito del necessario potere rappresentativo.

Per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 27 del citato Regolamento Consob, va osservato che la semplice negoziazione di titoli in contropartita diretta, rilevata dal C.T.U. con riferimento all'operazione per cui è causa, non determina di per sé una situazione di conflitto di interessi, dovendosi altresì verificare altre circostanze, quali, ad esempio, il fatto che la banca avesse nel proprio portafogli un rilevante numero di titoli di quel tipo, avendone acquistati in

sovraabbondanza al momento della sottoscrizione (Trib. Parma 18/3/2008; Trib. Piacenza 30/11/2010).

Deve poi escludersi, alla luce dei documenti prodotti e dell'espletata attività istruttoria, l'inadeguatezza dell'operazione in questione ai sensi dell'art. 29 del citato Regolamento Consob.

A tale proposito va osservato che all'epoca dell'operazione per cui è causa (27/5/1999) il *rating* assegnato alle obbligazioni argentine (Ba3 secondo la scala di Moody's; BB secondo la scala di Standard & Poor's) le collocava ancora nella categoria superiore dei titoli speculativi (*non investment grade superiore*), alla quale corrisponde un rischio "accettabile con attenzione"; soltanto in data 6/10/1999 il *rating* delle obbligazioni argentine assegnato da Moody's fu declassato a B1, con conseguente passaggio alla categoria inferiore (*non investment grade inferiore*), mentre quello assegnato da Standard & Poor's rimase invariato fino al 14/11/2000.

Va inoltre osservato che nel caso in esame, come evidenziato dal C.T.U., la propensione al rischio dell'investitrice, prima dell'acquisto dei suddetti titoli argentini, poteva definirsi medio-bassa: la . . . era infatti propensa a correre qualche rischio relativo al prezzo, alla volatilità e alla liquidità, come si evince dal fatto che la composizione del suo portafoglio titoli presso la banca convenuta, nel periodo dal 31/12/1998 al 30/6/1999, era caratterizzata da una considerevole presenza (circa il 35%) di obbligazioni WB e EBRM ad alto rendimento con scadenze dal 2013 al 2018 (il cui prezzo, in caso di vendita prima della scadenza, avrebbe potuto risultare inferiore a quello di acquisto).

Pertanto, considerata la contenuta rischiosità che nel maggio del 1999 veniva generalmente attribuita alle obbligazioni argentine, considerato

il rendimento delle stesse, e considerato che i titoli argentini acquistati dalla rappresentavano circa il 9% del suo portafoglio titoli, l'operazione *de qua* può ritenersi in linea con gli obiettivi di investimento e con la propensione al rischio fino a quel momento dimostrati dall'attrice con gli ordini di investimento concretamente impartiti alla convenuta nel corso del rapporto intrattenuto con la stessa.

Si tratta quindi di operazione adeguata, per tipologia, oggetto e dimensione, al profilo dell'investitrice.

Deve infine escludersi, proprio per le ragioni appena esposte, che nel caso in esame l'intermediario abbia *"omesso di fornire alla Sig.ra tutte le informazioni necessarie circa il carattere fortemente speculativo della negoziazione che essa andava ad intraprendere ... ed il rischio di perdita del capitale oggetto di investimento"* (pag. 13 dell'atto di citazione).

Incombeva all'attrice, peraltro, l'onere di allegare e provare il nesso causale tra l'asserita carenza di informazione e il danno, e cioè di asserire e dimostrare che la cliente, se fosse stata correttamente informata dalla banca, non si sarebbe indotta all'acquisto delle obbligazioni argentine (v. Trib. Bergamo 27/4/2009); ma tale onere è rimasto del tutto inadempito.

Nessuna violazione di obblighi informativi può comunque addebitarsi alla convenuta con riferimento al suo comportamento successivo alla operazione per cui è causa: va considerato, infatti, che la non aveva conferito alla banca un mandato di gestione patrimoniale, ma l'aveva incaricata solo di svolgere per proprio conto il servizio di negoziazione di valori mobiliari, cioè di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari, di volta in volta scelti dalla cliente,

senza alcun margine di discrezionalità in capo all'intermediario; il mandato conferito alla convenuta, quindi, non implicava alcun obbligo di informazione successiva all'acquisto, esaurendosi i suoi effetti con la pura e semplice esecuzione di ogni singola compravendita.

Le domande attoree vanno pertanto rigettate.

L'oggettiva difficoltà della valutazione relativa all'adeguatezza dell'operazione *de qua* giustifica la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:

- 1) respinge le domande attoree;
- 2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Ravenna, il giorno 2/8/2011.

Il Giudice est.

Massimo Vicini

Il Presidente

G. ...

IL CANCELLIERE

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 12 SET. 2011

IL CANCELLIERE

[Signature]

È copia conforme al suo originale
rilasciata per uso *ufficiale*
prima della registrazione
Ravenna, 26/10/11
IL CANCELLIERE

[Signature]



CASO.it